



Più forti insieme.

INDICE

1) INTRODUZIONE.....	pag 1 - 2
2) DISEGNO DI LEGGE N. 735. NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITA'.....	pag 3 - 10
2.1) ALIENAZIONE GENITORIALE: ARTICOLI 16 – 17 – 18.....	pag 3 - 5
2.2) LA MEDIAZIONE.....	pag 6 - 7
2.3) BIGENITORIALITA' E TEMPI PARITETICI.....	pag 7 - 10
2.4) MANTENIMENTO IN FORMA DIRETTA.....	pag 10
3) DISEGNO DI LEGGE N. 45, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA E NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI	pag 11 - 13



Più forti insieme.

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE GIUSTIZIA
AUDIZIONE INFORMALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VOLONTARIE TELEFONO ROSA
DDL N 45, 118, 735, 768, 837

L'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa chiede il ritiro del Disegno di Legge numero 735 Disegno di Legge Pillon e chiede una profonda revisione dei Disegni di Legge 45,118,768 e 837.

Qui di seguito le motivazioni per cui l'Associazione ritiene che il Disegno di Legge Pillon debba essere ritirato:

- 1) **TEMPI PARITARI DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI:** i bambini e le bambine sono considerati pacchi postali che vengono trasportati da una casa all'altra non permettendo loro di vivere serenamente, di crescere in un ambiente equilibrato e di avere il rispetto che meritano.
- 2) **ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E MANTENIMENTO DIRETTO DEI FIGLI:** La corresponsione della metà del canone di locazione all'altro genitore nel caso in cui si veda assegnata la casa familiare di proprietà del coniuge, risulterebbe gravosa per il soggetto che versi in condizioni economiche svantaggiate (nella maggior parte dei casi, la donna).

Il DDL cancella cinquant'anni di storia delle donne non permettendo loro di vivere una vita fatta di lavoro e di rispetto. Nega loro di vivere appieno in una società aperta sia a uomini che donne.

- 3) **MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA E PIANO GENITORIALE:** la figura del mediatore e del coordinatore genitoriale si inseriscono con prepotenza in un ambito che dovrebbe essere solo ed esclusivamente della famiglia.

La famiglia diventa semplicemente una fonte di reddito per alcune figure professionali create senza nessun aggancio alla vita reale.

In un momento in cui la società è particolarmente povera mettiamo le mani in tasca degli italiani che decidono di separarsi e di iniziare una vita diversa.

Non c'è rispetto alcuno né per i bambini né per le donne né per gli uomini, c'è solo voglia di portare avanti un progetto che metterà all'angolo donne, bambini e l'intera famiglia. Questo DDL distruggerà la nostra società attuale senza avere ben presente come ricostruirla, rendendo tutti i componenti della famiglia più poveri sia economicamente che moralmente.

- 4) **CONTRASTO ALL'ALIENAZIONE GENITORIALE:** avere inserito in questo Disegno di Legge la PAS significa non conoscere il significato di questo meccanismo che non ha nessun fondamento scientifico e soprattutto non è riconosciuto dalla Comunità Scientifica Internazionale. Tra l'altro ci riporta nuovamente ad osservare che non ci sia una conoscenza della vera situazione familiare nella società di oggi.
- 5) **MANCATA TUTELA CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA:** non avere valutato a fondo la violenza all'interno delle mura domestiche ci porta a considerazioni sulle conseguenze estreme che potrebbero avere queste norme inserite in un Disegno di Legge che non conosce la società attuale. Potremmo addirittura affermare che in situazioni estreme ci potremmo trovare di fronte ad un aumento di femminicidi.

Siamo convinti che i giovani e le giovani tra i 18 e i 25 anni che vedessero applicata la legge Pillon di fronte a difficoltà enormi insorgerebbero contro coloro che li hanno ridotti a dei semplici soggetti da mantenere con pochi soldi. I nostri giovani sono soggetti da amare e rispettare, anche se in una società difficile.

Queste considerazioni ci portano a chiedere di nuovo il ritiro di un Disegno di Legge che ha un solo scopo : trasformare i ragazzi in oggetti da trasportare da una parte all'altra della città, ricacciare la donna nel ruolo sottomesso di casalinga e mettere le mani in tasca agli italiani nel malaugurato caso decidessero di separarsi.

Sottolineiamo ancora che questa legge non tiene conto di quella che è la Società attuale. Di fronte alla diminuzione dei matrimoni e delle nascite, dovremmo considerare che il Disegno di Legge Pillon andrebbe a colpire nel cuore proprio l'Istituzione del matrimonio: la famiglia con figli.

Riteniamo che il nostro futuro non possa essere regolato da altri, che le nostre crisi debbano essere affrontate e risolte all'interno della coppia, che i figli debbano essere aiutati a crescere in un clima sereno con la convinzione che i propri genitori li considerano un soggetto non un oggetto. A queste considerazioni di carattere generale fanno seguito delle osservazioni su i diversi articoli del Disegno di Legge Pillon.

DISEGNO DI LEGGE N. 735. NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITA'.

ARTICOLI 16 – 17 – 18 D.D.L. PILLON RELATIVI ALLA ALIENAZIONE GENITORIALE

Va in primis ribadito come il disegno di legge 735 non sia emendabile, ma vada ritirato.

Fra i numerosi elementi di criticità e problematicità del disegno di legge c.d. Pillon vi è certamente il riferimento alla sindrome da alienazione parentale la cui considerazione, come si dirà appresso, ha gravi ricadute sulle proposte di modifica al nostro ordinamento.

Fin dalla relazione illustrativa viene enfaticamente sottolineata la necessità della valorizzazione della bi-genitorialità e viene, quindi, sottolineata l'opportunità di superare l'asserito concetto di "alienazione genitoriale" e guardare al dato oggettivo, la cui consistenza non è dato sapere, che vedrebbe numerosissimi bambini rifiutare una delle figure genitoriali, implicitamente, a causa dell'influenza dell'altro genitore.

Appare palese come una tale prospettazione pecchi di superficialità laddove la PAS non viene neanche unanimemente riconosciuta dalla società scientifica e non sia appurabile l'effettiva influenza che il genitore "alienante" produrrebbe sul figlio, laddove potrebbe benissimo essere scelta del bambino non voler mantenere, in un dato momento, rapporti con il genitore che potrebbe essere svalutante o violento.

Il concetto stesso di PAS è stato aspramente criticato tanto dalla comunità scientifica quanto giuridica a livello mondiale. Si è infatti evidenziato come il calare una teoria, che non ha alcuna base scientifica che ne provi la valenza, in ambito giuridico si concretizzi in un vulnus ai diritti dei bambini maltrattati e del genitore che vuole proteggerli.

Infatti il bambino si troverebbe costretto ad avere relazioni con il genitore violento, nonostante il suo rifiuto non abbia origine dall'atteggiamento dell'altro genitore, ma rifugga da quello violento in quanto maltrattante ed abusante e non voglia, legittimamente difendendosi, vivere ulteriori esperienze traumatiche. Questa evenienza avrebbe sì una grandissima incisività in termini negativi sullo sviluppo psicofisico e sulla serenità del bambino, perpetrando ed esacerbando la violenza già assistita o vissuta direttamente.

Entrando nel merito del disegno di legge è necessario analizzare innanzitutto l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 337 octies c.c., relativo ai poteri del giudice ed all'ascolto del minore. Ricordando ed evidenziando come l'ascolto del minore sia un mezzo per attuare la migliore tutela dei suoi diritti e, quindi, sia stato inserito nel nostro ordinamento a sua esclusiva salvaguardia e debba essere realizzato applicando tutte le garanzie idonee a limitare al massimo il danno correlato anche alla rievocazione del dolore nei casi di violenza, desta enormi perplessità la seconda parte del comma 2 del nuovo art. 337 octies che si vorrebbe inserire, laddove è previsto che "sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori". Sul punto si evidenzia come, nell'ascolto del minore, le domande unicamente vietate devono essere quelle che ledono la salute ed il benessere del minore e il divieto non deve avere come oggetto di tutela il meschino interesse dell'adulto. Poiché è stata scelta nella relazione al d.d.l. la fantomatica teoria della PAS come criterio di analisi delle criticità del rapporto padre-figlio, madre-figlio, è facilmente evincibile come, nel caso di audizione del minore, qualora il bambino/a manifesti delle preferenze verso il genitore maltrattato ovvero dei rifiuti nei confronti del genitore maltrattante, queste non verrebbero giustamente riportate nell'ambito del grave fenomeno della violenza domestica, tristemente noto alle nostre cronache quotidiane anche con epiloghi tragici, ma esse verrebbero banalmente, superficialmente, immediatamente ricollocate nell'alveo di una inesistente "alienazione parentale", poiché si individuerebbe unicamente nel presupposto di una asserita "manipolazione" il motivo di qualsiasi rigetto manifestato dal bambino. Si contesta pertanto l'introduzione nel nostro ordinamento di una disposizione di tal genere, generata da puro egoismo degli adulti, incentrati alla tutela della gestione dei propri sentimenti senza riuscire a vedere il bambino come soggetto necessitante di adeguate tutele al centro delle norme che dovrebbero riguardare la famiglia. La norma sembra voler garantire che uno o l'altro genitore riesca ad accaparrarsi l'affidamento del bambino senza tenere in alcun conto che si accerti veramente e con attenzione quale sia l'opzione migliore per il minore. E ciò in contrasto con tutta la normativa nazionale ed internazionale, a partire dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo alla Convenzione di Lanzarote. Togliendo in tal modo la possibilità al minore di esprimere liberamente le sue sensazioni e le sue scelte riguardo la propria collocazione presso l'uno o l'altro genitore lo si rende di nuovo muto e ci si rende di nuovo sordi rispetto alle sue priorità e necessità, rendendolo mero oggetto di contesa fra i due genitori. Si ribadisce che, ancora una volta, il d.d.l. non prende assolutamente in considerazione adeguatamente i casi di violenza domestica e di violenza assistita i cui numeri, purtroppo, continuano ad essere rilevanti.

Tale rilievo si presenta in tutta la sua pericolosità nell'articolo 17 immediatamente successivo, che dovrebbe modificare l'articolo 342 bis c.c., laddove viene prevista la possibilità per il giudice di

adottare un ordine di protezione contro gli abusi familiari ogni volta che il bambino manifesti “rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi” addirittura in assenza di evidenti condotte dei genitori! Se pure potrebbe avere una valenza positiva tentare di far sì che il bambino mantenga rapporti con entrambi i rami familiari, pare assurdo e totalmente avulsa dalla realtà la previsione di cui all’articolo 17, che andrebbe ad individuare nella donna maltrattata il soggetto alienante che riverserebbe sul figlio i sentimenti di paura e di rigetto nei confronti del coniuge maltrattante, andando così ad aggravare tanto la condizione di un soggetto già vulnerabile, quanto quella del bambino, che si trova in una situazione ancor più critica e che si ritroverebbe a dover stare con il padre abusante e maltrattante contro la propria volontà. Vale la pena ricordare come la ratio della norma, nella sua creazione originaria, fosse, invece, quella di attuare la migliore tutela nei confronti di casi di violenza all’interno della famiglia!

La situazione appena prospettata andrebbe ad aggravarsi ulteriormente qualora il Giudice ritenesse di esercitare i poteri previsti dall’articolo 18 del d.d.l.: ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole al genitore ed addirittura arrivare a sospendere la responsabilità genitoriale di questi. Ancor più allarmante è la previsione della possibilità di adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 709 ter c.p.c. inaudita altera parte! Al secondo comma ritroviamo nuovamente il riferimento alla bi-genitorialità qualora il giudice decida di invertire la residenza abituale del minore, limitare i tempi di permanenza presso il genitore inadempiente oppure il suo collocamento presso idonea struttura e, in questi casi, dovrà essere redatto un piano di recupero della bi-genitorialità.

Dalla breve analisi sin qui affrontata emerge chiaramente come il disegno in parola, oltre a recepire definizioni della pseudo-teoria della PAS, importando nel dato normativo espressioni altamente carenti dal punto di vista definitorio e con inevitabili ricadute in tema di certezza del diritto, manchi totalmente di una adeguata considerazione della figura del bambino, che viene ad essere ancor più il fulcro del conflitto tra i genitori ed esposto a una più facile strumentalizzazione attraverso la possibilità di lamentare una asserita alienazione parentale. Inoltre non vengono adeguatamente disciplinati i casi di maltrattamenti in famiglia, poiché sono previste davvero pochissime deroghe all’applicazione delle norme del disegno di legge che non riescono a far fronte alla situazione emergenziale vissuta da una madre e dai suoi figli, qualora siano esposti a continui abusi e vessazioni in ambito familiare.

LA MEDIAZIONE.

Di fronte alla emergenza sociale dell'impoverimento dei coniugi che si separano (si parla dei padri separati come di "nuovi poveri") il Parlamento avrebbe dovuto mettere in campo politiche concrete di aiuto alle famiglie, invece di scegliere una strada che porterà chi intende separarsi ad affrontare ulteriori spese ed a privare i minori e le madri di garanzie e diritti conquistati in anni di evoluzione normativa ed elaborazione della giurisprudenza.

Il disegno di legge Pillon introduce l'obbligo di ricorrere alla mediazione, che diviene condizione di procedibilità nel caso di separazione giudiziale in presenza di figli minori.

La riforma non farà che aumentare le spese di chi intende separarsi, essendo la mediazione familiare a pagamento, ed a carico dei coniugi, oltre ad allungare notevolmente i tempi della procedura con il rischio di esacerbare i conflitti già esistenti. Siamo in presenza di una netta inversione di tendenza del legislatore che con la più recente normativa aveva snellito il procedimento ed abbreviato i tempi.

Tale condizione di procedibilità è prevista, senza eccezioni, anche nel caso in cui la madre o/e i minori siano vittime di violenza. La convenzione di Istanbul, recepita con legge dello Stato nel 2013, vieta all'art. 48, nei casi di violenza di genere o violenza assistita dal figlio minore, il ricorso alla mediazione.

Appare evidente in questi casi, non solo l'inutilità dell'istituto, ma anche la sua inadeguatezza e potenziale pericolosità.

Ci si chiede che senso avrebbe, qualora la donna abbia sporto denuncia-querela nei confronti del marito, ovvero nei casi in cui comunque è pendente un procedimento penale per reati perseguibili di ufficio, costringere la stessa ad affrontare il coniuge durante la mediazione.

In presenza di violenze familiari, peraltro, il Tribunale per i Minorenni, avvia ancor prima dell'inizio del procedimento di separazione, una procedura a protezione del minore su iniziativa della Procura presso lo stesso Tribunale e su segnalazione obbligatoria della Procura presso il Tribunale penale ex art. 609 decies c.p.. Questa comunicazione della Procura, invero, viene effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile. In tutti questi casi, si instaura dinanzi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, autonomo procedimento, con una istruttoria propria, al fine di verificare la capacità genitoriale di padre e madre.

Potrebbe accadere, pertanto, che la Procura presso il TM chieda l'applicazione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale urgenti, eventualmente adottati anche inaudita altera parte, sulla base di quanto emerso in fase di indagine nel procedimento penale, e che la richiesta venga accolta dal Tribunale per i Minorenni prima ancora che la mediazione abbia inizio o, peggio, in corso di mediazione.

Attualmente, avviene con una certa frequenza che il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni inizi prima della procedura per separazione personale dinanzi al Tribunale Ordinario. Conseguentemente, il giudice minorile conserva ex art. 38 disp. att. c.p.c., la competenza a decidere circa eventuali provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale. Se i tempi per iscrivere il ricorso di separazione si allungheranno, per via dell'obbligo di ricorrere alla mediazione, ciò avverrà matematicamente.

Questo modo di legiferare a "compartimenti stagni", aggraverà ulteriormente i, già complessi, problemi che avvocati e magistrati si trovano ad affrontare ogni giorno. Nei casi di violenza domestica, che coinvolga a qualsiasi titolo il minore, saranno tre i Tribunali investiti e che potranno adottare altrettante misure: non solo quello civile, ma anche il Tribunale penale e soprattutto il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

Nel caso in cui il padre sia sottoposto a misura cautelare e sia stato prescritto il divieto di avvicinamento a moglie e figli, provvedimento adottato dal Tribunale penale, non si comprende il senso, né come dovrebbe svolgersi la mediazione.

Il DDL non affronta queste eventualità con una pericolosa e superficiale sottovalutazione del problema.

BIGENTORIALITA' E TEMPI PARITETICI.

Il disegno di legge prevede tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore a prescindere dall'età del figlio, il neonato come l'adolescente, e da altri fattori che attengono l'individualità di ciascun bambino.

Sul punto è intervenuto con un bell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il Prof. Ammanniti, il quale, tra l'altro, rilevava come in età pre adolescenziale la collocazione prevalente attiene con il senso di sé del bambino, con la sua identità e la sua sicurezza, che è fatta del suo ambiente affettivo ma anche materiale: la sua stanza, i suoi giocattoli, il sapore del cibo, gli amici del palazzo.

In ogni caso i Tribunali applicano la legge del 2006 sull'affido condiviso nell'89% (ISTAT 2016) dei casi e l'ipotesi di affido esclusivo è del tutto residuale e costituisce un'eccezione.

Per il legislatore del 2006 affido condiviso è "condivisione di responsabilità", non necessariamente schematica divisione paritetica dei tempi di permanenza, come intende il disegno di legge Pillon. Il bambino deve essere soggetto di diritti, tra cui anche quello di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, non oggetto di un diritto, da misurare in giorni od ore di permanenza presso ciascun genitore. Un bambino diviso a metà senza punti di riferimento.

Peraltro, il disegno di legge appare distante dalla realtà del nostro paese nell'imporre a ciascun genitore di avere una casa adeguata ad accogliere i minori, e risorse personali sufficienti anche al mantenimento in forma diretta del figlio.

L'art. 11 sostituendo l'art. 337 c.c. prevede che il figlio continui a mantenere un rapporto continuativo con padre e madre, salvo impossibilità materiale, "indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori". Inoltre, prevede tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore. Le uniche eccezioni contemplate, riguardano un eventuale comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore.

Anche in caso di violenza o di abuso sessuale, occorrerà attendere che queste gravissime circostanze siano "comprovate". Proprio quando è fondamentale la tempestività dell'intervento delle istituzioni, per porre in sicurezza figli e madre, la norma in esame impone al giudice di attendere una sentenza di condanna in sede penale. Nel frattempo il minore dovrà frequentare il proprio potenziale aguzzino.

Il Senatore Pillon ha ripetuto, in diverse occasioni, che questa non è una legge sulla violenza, ma quando si legifera in questa materia, non si può ignorare il tema, dal momento che il fenomeno della violenza all'interno della famiglia ha assunto dimensioni impressionanti riguardando, negli ultimi cinque anni, il 13% delle separazioni (dati ISTAT).

L'art. 14 che modifica l'art. 337 sexies c.c. sancisce, al comma 4, il necessario consenso scritto di entrambi i genitori in caso di cambio di residenza del minore e di iscrizione a scuola.

Inoltre, prevede la nuova formulazione della norma, "Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori deve essere ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di efficacia giuridica" (comma 5).

Pertanto, si sottrae alla valutazione del giudice ciò che dovrebbe esse oggetto del suo prudente giudizio, accertando caso per caso cosa sia contrario al preminente interesse del minore.

Si impedisce di fatto alla madre di lasciare la casa familiare con i figli, anche se per proteggerli da abusi e violenza.

Vi è di più, il quinto comma dell'articolo così come formulato, prevede che il minore venga, comunque, ricondotto presso la propria residenza dalla forza pubblica su segnalazione di uno dei due genitori.

E' facile prevedere la conseguenza immediata di tale previsione normativa: saranno sempre di meno le madre vittima di violenza o che intendano proteggere i propri figli, a sporgere denuncia ed a chiedere di essere accolte presso una casa rifugio o un centro di accoglienza, nella certezza che i figli le verranno sottratti.

Dovremo, comunque, aspettarci che, per ricondurre i minori presso il padre, la forza pubblica irrompa nelle Case rifugio, ovvero nelle future "safe houses", che il Dipartimento delle Pari Opportunità ha annunciato di voler istituire. Una previsione normativa estremamente pericolosa, che di fatto, impedirà di fornire assistenza e rifugio alle donne ed ai minori in pericolo.

Il relatore speciale sulla violenza contro le donne presso le Nazioni Unite Dubravka Simonovic, ha inviato alle nostre istituzioni una richiesta di chiarimento affermando che "Il disegno di legge introdurrebbe disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza e la discriminazione di genere e priverebbe le vittime della violenza domestica di importanti protezioni.... L'art. 14 del disegno di legge rende impossibile per i genitori/figli vittime di violenza di fuggire dal luogo in cui si sono verificate le violenze per trovare protezione e sicurezza.... Non è previsto alcun giustificato motivo affinché un genitore possa scappare con il minore dall'alloggio familiare, né è previsto alcun accesso diretto e urgente all'autorità giudiziaria per ottenere una decisione in tal senso. Inoltre, le forze dell'ordine sono obbligate a riportare immediatamente il bambino nel luogo di residenza su richiesta dell'atro genitore, senza alcun obbligo di indagare ulteriormente e senza bisogno di un ordine da parte dell'autorità giudiziaria"

Lo stesso articolo inserisce, anche, nuove norme circa l'assegnazione della casa familiare, che insieme a quelle che riguardano la sostanziale cancellazione dell'assegno in favore dei figli, contribuiscono a rendere estremamente difficile per il coniuge più debole economicamente

(quasi sempre la moglie), ancorché vittima di violenza domestica, decidere di separarsi. Un balzo all'indietro di cinquanta anni per la legislazione in materia e per la condizione femminile nel nostro paese.

MANTENIMENTO IN FORMA DIRETTA.

Il disegno di legge (art. 11) prevede la sostanziale cancellazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Per sostenere la scelta adottata nel provvedimento, la relazione al DDL fa riferimento a realtà lontane anni luce dalla nostra, presenti in paesi come la Svezia, la California.

In Italia la condizione femminile purtroppo è molto diversa.

Alta disoccupazione, retribuzioni inferiori a quelle degli uomini, mancanza di servizi per l'infanzia, scarsità di posti nei nidi, difficoltà economica a pagare baby sitter, situazioni che inducono, anche le donne che lavorano, ad abbandonarlo una volta divenute madri.

E' ad una realtà inesistente nel nostro paese, che si riferisce questa ipotesi di riforma.

La previsione del mantenimento in forma diretta, individuando costi standard e capitoli di spesa, oltre che improponibile nel caso in cui uno dei due genitori non lavori o comunque vi sia sproporzione tra i redditi, è contraria all'interesse del minore. Qualora un genitore non prenderà con sé il bambino e non provvederà a pagare i capitoli a lui spettanti, l'altro genitore dovrà subentrare pagando tutto.

Nella maggior parte dei casi si verificherà un impoverimento materiale dei bambini, oltre ad un innalzamento del conflitto personale e una proliferazione delle cause rivolte al recupero delle somme anticipate per coprire i capitoli di spesa di competenza dell'altro genitore.

Inoltre, i bambini potranno essere costretti a vivere una doppia realtà una con un genitore povero ed una con un genitore ricco, dovendo abbandonare il proprio tenore di vita almeno per il tempo di permanenza presso il genitore più povero.

DISEGNO DI LEGGE N. 45, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA E NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

L'art. 5 del DDL sostituisce l'art. 572 del codice penale. In relazione alla condotta dell'autore del reato, "chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente...." diviene "chiunque usa sistematicamente violenza fisica e psichica nei confronti di una persona della famiglia...", confermando, poi, le ulteriori categorie di soggetti passivi.

E' evidente il tentativo di limitare il penalmente rilevante, riducendo le ipotesi punibili dalla norma.

Assume rilevanza, esclusivamente, la violenza psichica e fisica, mentre la giurisprudenza ha elaborato un concetto più ampio di maltrattamenti, che include anche la violenza economica. Il termine "sistematicamente", invero, si riferisce ad ipotesi circoscritte, diversamente dal concetto più ampio, anche questo frutto di elaborazione giurisprudenziale, che fa riferimento alla "abitualità" della condotta. Scompare, inoltre, tra i soggetti tutelati dal reato il convivente.

La pena edittale per l'ipotesi base ed anche per quelle aggravate viene notevolmente ridotta.

Non si comprende il senso di questa riformulazione del reato, che riconduce la norma al testo vigente prima della legge 172/2012. Provvedimento che, nel ratificare la Convenzione di Lanzarote, ha introdotto proprio la nuova formulazione dei maltrattamenti che il DDL si propone di cancellare con un colpo di spugna.

Anche la rubrica del reato viene modificata da "maltrattamenti contro familiari e conviventi" ad un arcaico "Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli".

Il legislatore del 2012, aggiungendo tra i soggetti passivi anche le persone conviventi, si proponeva di attrarre alla fattispecie dei maltrattamenti anche le famiglie di fatto, che rischiavano di rimanere fuori dalla tutela penale. Tale rischio, del tutto ingiustificato ed anacronistico, potrebbe riproporsi.

La legge n. 172, inoltre, aveva innalzato la pena edittale per la fattispecie base, portando la pena minima da uno a due anni e la massima da cinque a sei anni.

Ricondurre tali previsioni a quelle anteriori alla riforma, appare del tutto incomprensibile, sia dal punto di vista di una efficace tutela della vittima di violenza domestica, ma anche in

relazione ad un efficace contrasto ad uno dei reati così detti “spia”, rispetto ad una evoluzione in senso drammatico della violenza.

Inoltre, l’attuale previsione, con una pena minima di due anni, comporta come conseguenza l’impossibilità, anche in caso di rito alternativo, di arrivare ad una pena finale che preveda la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, nel caso di pena inferiore o pari a sei mesi.

Una pena massima di sei anni, consente, tra l’altro, che, nel corso delle indagini preliminari, possano essere disposte le intercettazioni telefoniche.

Vi è di più, sono previsti “casi di minore gravità”, come se ciò fosse possibile, in relazione al bene giuridico protetto dalla norma e alle note gravi conseguenze e danni che subiscono le vittime di questo reato.

In questi casi si prevede che il giudice, con sentenza di condanna possa applicare anziché le pene detentive, il lavoro di pubblica utilità, equiparando, quindi, il trattamento sanzionatorio del reato di maltrattamenti a quello previsto nei casi, non gravi, di violazioni del codice della strada.

L’art. 4 del DL, sostituisce l’art. 570 c.p., modificando la fattispecie prevista dall’articolo ed introducendo un nuovo inedito reato.

Per quanto riguarda il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, non vi è più il riferimento agli “obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale”, ma la condotta si configurerà qualora il genitore si sottrarrà “agli obblighi di assistenza, cura ed educazione”. Si ripropone, anche in questo caso, il tentativo di ridurre le ipotesi di rilevanza penale, essendo evidentemente, il concetto di responsabilità genitoriale più ampio rispetto agli specifici doveri del genitore individuati dall’art. 5 del DDL. Anche in relazione al coniuge, venendo meno il riferimento alla “condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia”, si opera una riduzione delle ipotesi punibili.

La nuova formulazione dell’art. 570 c.p., introduce, sotto la stessa rubrica, un nuovo reato, punendo alla stregua di chi viola gli obblighi di assistenza, chiunque “attuа comportamenti che privano gli stessi (figli minori) della presenza dell’altra figura genitoriale”. La scelta, dal punto di vista sistematico, appare non condivisibile, trattandosi di fattispecie del tutto eterogenee.

Peraltro, il nostro ordinamento prevede già una norma che sanziona penalmente la sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, l'art. 574 c.p..

Non si comprende quali siano i comportamenti idonei a privare il minore della presenza di un genitore, che non siano già ricompresi nell'art. 574 c.p..

La relazione al DDL, nell'affermare che l'educazione dei figli costituisce un diritto, ma anche un dovere, fa riferimento a comportamenti tali da privare il minore dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale.

La nuova norma appare caratterizzata da una grave indeterminatezza rispetto alla individuazione delle condotte punibili e si presenta come il tentativo, maldestro, di dare rilevanza penale alla Alienazione parentale. Tuttavia, non esiste un alcun riconoscimento da parte della Comunità Scientifica Internazionale riguardo tale sindrome, tanto che di questa non si trova traccia nel DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) che raccoglie tutte le malattie mentali ad oggi classificabili.

Ci si chiede come un istituto così discusso e rispetto al quale non vi sono certezze scientifiche, possa essere idoneo ad individuare, eventuali, condotte perseguibili penalmente.

Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa

La Presidente

Maria Gabriella Carnieri Moscatelli

Avv. Antonella Faieta

Avv. Alessandra Lapadura